

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1951

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, KESSLER, BONITO, CARBONI, CRUCIANELLI, FINOCCHIARO, GRILLINI, LEONI, LUCIDI, MANCINI, SINISCALCHI, BETTINI, CABRAS, CALZOLAIO, FASSINO, FUMAGALLI, MELANDRI, MUSSI, POLLASTRINI, RANIERI, SPINI**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e conseguenti modifiche al codice di procedura penale

*Presentata il 13 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel comune intento di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, il Consiglio dell'Unione europea approvava, il 29 maggio 2000 a Bruxelles, una apposita Convenzione nel presupposto che fosse interesse proprio degli Stati membri quello di fare in modo che l'assistenza giudiziaria venisse realizzata in maniera rapida ed efficace, fermi restando la compatibilità con i principi fondamentali del loro diritto interno ed il rispetto tanto dei diritti individuali che dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-

l'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955.

Di fronte al crescente diffondersi a livello internazionale delle più diverse attività criminali il cui manifestarsi ed i cui effetti vanno ben oltre i confini territoriali dei singoli Stati, questi risultano sempre più interessati a sviluppare adeguati strumenti di contrasto fra i quali particolare importanza viene attribuita al rafforzamento della cooperazione giudiziaria.

Di qui la pressante esigenza di procedere alle opportune integrazioni del testo della Convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, le cui disposizioni continueranno comunque ad esplicitare l'efficacia loro propria per tutte le questioni non specificamente disciplinate dalla Convenzione in esame ed il cui contenuto non introdurrà ostacolo alcuno al normale esercizio delle responsabilità incumbenti sugli Stati membri in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

Il testo della Convenzione, dopo essersi preoccupato di definire con l'articolo 1 i rapporti intercorrenti con le altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria, escludendo che possa rimanere pregiudicata l'applicazione di disposizioni più favorevoli in forza di accordi bilaterali o multilaterali fra Stati, all'articolo 2 disciplina gli effetti, anche di portata abrogativa, che potranno prodursi rispetto alla normativa contenuta nell'accordo di Schengen.

Con l'articolo 3 vengono puntualmente individuati i procedimenti, in particolare quelli instauratisi in materia penale, rispetto ai quali si fa luogo alla assistenza giudiziaria.

L'articolo 4 descrive le formalità e le procedure da seguire nel caso in cui l'assistenza giudiziaria richiesta venga concessa, precisando come lo Stato richiesto debba seguire le indicazioni provenienti dallo Stato richiedente e sempre che queste non confliggano con i principi fondamentali dell'ordinamento proprio dello Stato richiesto. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per quest'ultimo di dare rapida esecuzione alle richieste formulate e vengono nel contempo individuati i percorsi da seguire nel caso in cui insorgano difficoltà od ostacoli a dare tempestiva attuazione alle richieste avanzate.

Quanto alle modalità di trasmissione e di consegna degli atti del procedimento a mezzo posta a persona dimorante in un altro Stato membro, queste vengono disciplinate dall'articolo 5 che, tra l'altro, stabilisce sia l'obbligo della traduzione del testo dell'atto del procedimento nel caso in cui il destinatario non comprenda la lingua in cui è stato redatto, sia quello di

corredare gli atti del procedimento, con l'avviso che il destinatario potrà chiedere informazioni, sui propri diritti e sugli obblighi nascenti dall'atto del procedimento, alle autorità competenti dello Stato richiedente.

Salvo che in alcuni specifici casi in cui i rapporti devono essere tenuti dalle autorità centrali degli Stati, dall'articolo 6 viene consentito alle autorità giudiziarie che intendano avanzare una richiesta di assistenza giudiziaria di rivolgersi direttamente alla autorità giudiziaria di altro Stato competente a darvi esecuzione; è previsto altresì che, in caso di urgenza, per la trasmissione ci si possa avvalere della collaborazione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). La possibilità di uno scambio diretto ai fini della trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza viene estesa anche ai casi in cui l'autorità richiedente e quella richiesta non appartengano allo stesso ordine.

Nei limiti fissati dal diritto interno le autorità competenti degli Stati membri possono, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, procedere allo scambio di informazioni prescindendo dalla presentazione di apposite richieste.

Il titolo II della Convenzione (articoli da 8 a 16) si preoccupa di regolamentare le richieste aventi ad oggetto forme specifiche di assistenza giudiziaria.

In particolare l'articolo 8 si fa carico di indicare le modalità in forza delle quali possa farsi luogo alla restituzione all'avente diritto, appartenente allo Stato richiedente, dei beni provento di reato, esistenti nello Stato richiesto, facendo salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

L'articolo 9 invece detta le regole da seguire in caso di trasferimento temporaneo di persona detenuta nello Stato richiesto verso lo Stato richiedente che stia svolgendo indagini per il cui sviluppo appaia indispensabile il contributo che potrà offrire il detenuto. In particolare viene stabilito che il periodo di detenzione sofferto presso lo Stato richiedente venga

comunque computato in deduzione per il calcolo del fine pena.

Il ricorso alla audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati (questi ultimi a determinate condizioni e con il loro consenso) è regolato dall'articolo 10 della Convenzione che, fra l'altro, prevede l'assistenza di un interprete, l'adozione di misure di protezione delle persone da ascoltare, l'obbligo che l'audizione venga condotta dall'autorità giudiziaria competente, la facoltà per l'auditore di non testimoniare laddove tale facoltà sia riconosciuta dallo Stato richiedente ovvero da quello richiesto, la necessaria redazione di un processo verbale che consacri le attività svolte nel corso dell'audizione ed, infine, i costi da sostenere per l'espletamento di detta attività. Va, inoltre, ricordato come all'audizione di testimoni e di periti possa darsi corso, in forza dell'articolo 11, anche mediante conferenza telefonica, sempre che vi consentano le persone da ascoltare.

Nel caso di indagini penali che riguardino reati passibili di estradizione, l'articolo 12 autorizza l'effettuazione, su richiesta, di consegne sorvegliate che dovranno essere disposte ed eseguite dallo Stato richiesto nel rispetto del diritto interno e delle procedure da questo stabilite.

Di particolare rilievo risulta la previsione, in forza dell'articolo 13, della costituzione di squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini di natura penale all'interno di uno o più degli Stati membri che hanno dato vita alla composizione della squadra medesima. La norma in questione disciplina altresì le modalità da seguire per dare luogo alla formazione delle squadre investigative comuni, le condizioni organizzative ed operative delle stesse, i poteri di direzione nonché l'impiego di membri distaccati ed, infine, per quali scopi possano essere utilizzate le informazioni acquisite dai componenti delle squadre investigative.

L'articolo 14 consente il ricorso, per lo svolgimento di indagini sulla criminalità, o ad infiltrati o a persone operanti sotto falsa identità. Le operazioni di infiltrazione dovranno essere concordate dai due Stati membri interessati nel rispetto del

diritto interno e delle procedure nazionali di ciascuno di essi e dovranno essere effettuate secondo le norme proprie dello Stato nel cui territorio vengono condotte.

Nel caso di consegne sorvegliate, di squadre investigative comuni o di operazioni di infiltrazione, l'articolo 15 stabilisce, ai fini della responsabilità penale per i reati che dovessero essere commessi, l'equiparazione dei funzionari appartenenti ad uno Stato diverso da quello in cui si svolgono le attività, ai funzionari propri di quest'ultimo.

Quanto poi alla responsabilità civile che dovesse scaturire da comportamenti che avessero cagionato dei danni nell'esecuzione di operazioni della stessa natura di quelle precedentemente esaminate, l'articolo 16 stabilisce che essa ricade sullo Stato membro a cui apparteneva il funzionario agente, Stato che sarà tenuto alla riparazione dei danni anche mediante il rimborso di somme eventualmente anticipate a titolo risarcitorio dallo Stato nel cui territorio le operazioni siano state condotte.

Il titolo III (articoli da 17 a 22) della Convenzione detta specifiche regole in materia di intercettazione delle telecomunicazioni, facendo salva all'articolo 22 la possibilità per gli Stati membri di raggiungere diverse intese bilaterali che consentano il migliore sfruttamento delle possibilità tecniche. Vengono individuate, all'articolo 17, le autorità competenti a disporre l'esecuzione, mentre l'articolo 18 descrive il contenuto della richiesta di intercettazione avanzata dallo Stato richiedente che, in particolare, dovrà fare riferimento al provvedimento adottato dalla competente autorità, fornendo opportune informazioni sia per la identificazione della persona da sottoporre ad intercettazione sia per avere un quadro definito della condotta criminale oggetto delle indagini.

L'articolo 19 prevede la possibilità che l'esecuzione delle attività di intercettazione possa avvenire ad opera di specifici fornitori di servizi appositamente designati, senza un coinvolgimento diretto dello Stato nel cui territorio sia situata una

stazione di ingresso. Possono, peraltro, darsi casi in cui le operazioni di intercettazione, autorizzate da uno Stato membro nel corso di indagini penali, svolte a seguito della commissione di un illecito penale, per individuare gli autori, vengano condotte sul territorio di altro Stato membro senza il diretto coinvolgimento a livello di assistenza tecnica di quest'ultimo. Per tali ipotesi l'articolo 20 detta specifiche regole in materia di presupposti, di condizioni e di modalità esecutive.

Quanto agli oneri dei costi sostenuti per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione, l'articolo 21 stabilisce che essi devono essere posti a carico dello Stato richiedente.

Il delicato tema della protezione dei dati personali viene affrontato dall'articolo 23 (titolo IV) stabilendo il principio che le disposizioni contenute in detta norma non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro, ai sensi della Convenzione in esame ed originari del predetto Stato membro. Circa l'utilizzazione dei dati personali trasmessi sulla base delle disposizioni della Convenzione viene stabilito che essa può riguardare i procedimenti individuati dalla Convenzione stessa, i procedimenti giudiziari e amministrativi con quelli connessi e ogni iniziativa che sia diretta a prevenire il realizzarsi di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per finalità diverse da quelle descritte, l'uso dei dati è subordinato ad una preventiva autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, a meno che lo Stato che intenda procedere alla loro utilizzazione non abbia ottenuto il consenso della persona interessata. In ogni caso lo Stato che trasmette i dati ad altro Stato membro può richiedere a quest'ultimo

che fornisca notizie e informazioni circa l'uso che di quei dati venga fatto.

Le disposizioni finali sono contenute nel titolo V della Convenzione (articoli da 24 a 30). In particolare l'articolo 24 disciplina la natura e la portata delle dichiarazioni successive alla entrata in vigore della Convenzione, con le quali ogni Stato membro designa le autorità diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel Trattato Benelux, che sono competenti ad applicare la Convenzione. Viene esclusa, in forza dell'articolo 25, la possibilità di formulare riserve al testo dalla Convenzione, mentre con l'articolo 26 si dettano regole circa l'applicazione territoriale della Convenzione nei confronti di Gibilterra e del Regno Unito.

In ultimo, gli articoli 27 e 29 disciplinano l'entrata in vigore della Convenzione, mentre gli articoli 28 e 30 individuano le modalità di adesione di nuovi Stati membri ed il depositario della Convenzione.

Oltre alla ratifica della Convenzione, la presente proposta di legge prevede l'adeguamento della legislazione nazionale per favorire la collaborazione tra l'autorità giudiziaria italiana e quelle estere, nonché per dare concreta attuazione agli strumenti di collaborazione introdotti dalla medesima Convenzione. In particolare, sono previste le modifiche al libro XI del codice di procedura penale necessarie al fine di rendere operative le modalità semplificate di collaborazione tra le autorità giudiziarie dei Paesi membri dell'Unione europea. Viene quindi introdotta una legislazione di dettaglio per disciplinare casi specifici di collaborazione giudiziaria quali i gruppi investigativi comuni e le intercettazioni di telecomunicazioni dall'estero, da effettuare sul territorio italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

## RATIFICA ED ESECUZIONE

## ART. 1.

*(Ratifica della Convenzione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata « Convenzione ».

## ART. 2.

*(Esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

## CAPO II

## ASSISTENZA GIUDIZIARIA NEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

## ART. 3.

*(Richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea).*

1. Nei casi previsti dalla Convenzione, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e

successive modificazioni, può domandare al Ministro della giustizia di richiedere alla competente autorità di altro Stato membro dell'Unione europea il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Con la domanda sono trasmessi gli atti del procedimento amministrativo ritenuti essenziali ai fini del compimento degli accertamenti di cui si fa richiesta.

2. Il Ministro della giustizia, salvo che ritenga che il compimento degli atti di cui al comma 1 comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, formula la relativa richiesta.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando la competenza a conoscere gli illeciti appartiene all'autorità giudiziaria. In tale caso si applicano le norme in materia di assistenza giudiziaria.

#### ART. 4.

##### *(Richieste di altri Stati membri dell'Unione europea).*

1. Quando, nei casi previsti dalla Convenzione, uno Stato membro dell'Unione europea richiede il compimento in Italia di attività di acquisizione di elementi per l'accertamento di illeciti in relazione ad un procedimento promosso per l'irrogazione di sanzioni emanate da autorità amministrative contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso giurisdizionale, il Ministro della giustizia, salvo ritenga che l'accoglimento della richiesta comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, trasmette gli atti, per la diretta evasione della richiesta, al prefetto del luogo in cui devono compiersi le attività richieste ovvero, quando tale luogo non sia individuabile, al prefetto di Roma.

2. Nell'acquisire gli elementi di cui al comma 1, il prefetto provvede avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli organi adetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di settore.

## CAPO III

MODIFICHE AL CODICE  
DI PROCEDURA PENALE

## ART. 5.

*(Applicazione di convenzioni internazionali).*

1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato nonché dalle norme di diritto internazionale generale ».

## ART. 6.

*(Rogatorie conformi a convenzioni internazionali).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 723 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea formulate in conformità alle convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale in vigore per lo Stato ».

## ART. 7.

*(Procedimenti in sede giurisdizionale).*

1. L'articolo 724 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 724 — *(Procedimenti in sede giurisdizionale)*. — 1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste alla corte d'appello.

2. La competenza a dare esecuzione alla rogatoria spetta alla corte d'appello del distretto del luogo nel quale si deve procedere agli atti richiesti. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, la competenza appartiene alla corte d'appello nel distretto della quale deve compiersi il maggior numero di atti. Se in tale modo non è possibile determinare la competenza, questa appartiene alla corte d'appello di Roma.

3. Subito dopo avere ricevuto la richiesta di cui al comma 1, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte d'appello dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.

5. Nei casi diversi da quelli indicati nel comma 1, il procuratore generale dà esecuzione alla rogatoria con decreto motivato. Si applicano i criteri di cui al comma 2.

6. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che

l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

7. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato ».

#### ART. 8.

*(Esecuzione delle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea).*

1. Dopo l'articolo 724 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 724-bis. — *(Esecuzione delle rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea).* — 1. Le rogatorie delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere agli atti richiesti.

2. Se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto.

3. Quando la rogatoria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, si osservano i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 724 ».

4. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

5. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 2, il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla rogatoria con decreto motivato.

6. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 6, lettere *a*) e *c*), e 7 dell'articolo 724 ».

ART. 9.

*(Esecuzione delle rogatorie).*

1. L'articolo 725 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 725 — *(Esecuzione delle rogatorie).* — 1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, l'autorità giudiziaria competente secondo i criteri indicati dagli articoli 724 e 724-*bis* può delegare un suo componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo ove gli atti si devono compiere, fissando il termine per l'esecuzione.

3. Quando procedono direttamente all'esecuzione della rogatoria, il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto possono delegare il procuratore della Repubblica del luogo nel quale si devono compiere gli atti richiesti, fissando il termine per l'esecuzione.

4. L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione della rogatoria può autorizzare la presenza alle attività da compiere delle autorità e delle persone indicate dallo Stato richiedente ».

ART. 10.

*(Trasmissione di rogatorie).*

1. I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 727 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 5-*bis*. Quando, nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la domanda di assistenza giudiziaria

può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità, tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.

5-ter. Il pubblico ministero trasmette al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ovvero comunque rilevanti al fine della raccolta e dell'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata ».

#### ART. 11.

*(Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria).*

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni ».

2. All'articolo 729 del codice di procedura penale, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

#### ART. 12.

*(Indagini e sequestro a fini di confisca).*

1. L'articolo 737-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 737-bis. — *(Indagini e sequestro a fini di confisca).* — 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine dell'esecuzione della richiesta dell'autorità di altro Stato di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al loro sequestro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 723, 724, 724-bis, 725 e 726.

2. L'esecuzione della richiesta di indagini è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

3. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.

4. Il sequestro ordinato ai sensi del presente articolo perde efficacia e il giudice ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide il giudice che ha ordinato il sequestro ».

#### ART. 13.

*(Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera).*

1. Dopo l'articolo 78-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 78-*ter.* — *(Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera).* — 1. Al fine dell'acquisizione degli atti spontaneamente trasmessi dall'autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, si osservano le disposizioni dell'articolo 78.

2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità straniera all'utilizzabi-

lità delle informazioni spontaneamente trasmesse »

ART. 14.

*(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatorie).*

1. All'articolo 204-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « dagli articoli 724, » sono inserite le seguenti: « 724-*bis* ».

ART. 15.

*(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria).*

1. L'articolo 205-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 205-*bis*. — *(Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria)*. — 1. Quando è necessario per l'espletamento di determinati atti in una procedura di cooperazione giudiziaria il consenso dell'interessato non può essere revocato, salvo che quest'ultimo provi di avere senza colpa ignorato circostanze determinanti del consenso espresso ».

CAPO IV

FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA  
GIUDIZIARIA

ART. 16.

*(Condizioni della restituzione di cose pertinenti al reato).*

1. La decisione sulla restituzione dei beni indicati dall'articolo 8 della Conven-

zione, quando relativa a beni oggetto di specifica tutela amministrativa, è comunicata senza ritardo dalla competente autorità giudiziaria al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, può disporre che non si dia corso alla restituzione dopo aver interpellato l'amministrazione competente.

#### ART. 17.

*(Trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi).*

1. Sulla richiesta dell'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea di trasferimento temporaneo di persone detenute o internate formulata in conformità all'articolo 9 della Convenzione, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata.

2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene dall'autorità giudiziaria italiana, il Ministro della giustizia, acquisite le opportune informazioni dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, concorda il trasferimento e le relative modalità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.

3. Alla richiesta di cui al comma 2 è allegata la documentazione comprovante il consenso della persona detenuta o internata. La dichiarazione di consenso è acquisita dal magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione.

4. Il periodo di detenzione all'estero a seguito del trasferimento è computato quanto alla durata della custodia cautelare ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4, dello stesso codice.

#### ART. 18.

*(Audizioni mediante videoconferenza).*

1. Le audizioni compiute dal giudice secondo le modalità previste dall'articolo 10 della Convenzione hanno la stessa ef-

ficacia processuale di quelle compiute nel territorio dello Stato secondo le norme del codice di procedura penale. Negli altri casi si applica l'articolo 431 del codice di procedura penale.

2. L'audizione secondo le modalità previste dall'articolo 10 della Convenzione è ammissibile anche nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale.

ART. 19.

*(Audizioni mediante conferenza telefonica).*

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione si applicano anche, in quanto compatibili, alle audizioni mediante conferenza telefonica previste dall'articolo 11 della Convenzione.

2. L'audizione di cui al comma 1 di testimoni, periti, consulenti tecnici e delle parti private diverse dall'imputato che si trovano nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea è in ogni caso subordinata al consenso delle parti.

ART. 20.

*(Consegne sorvegliate).*

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire elementi di prova in relazione a delitti per i quali può essere concessa l'estradizione ovvero per individuare o catturare i responsabili dei medesimi delitti, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati al comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza,

il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, e il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo nel quale l'operazione deve svolgersi.

4. Dei provvedimenti di cui al presente articolo il procuratore della Repubblica dà senza ritardo comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Nei casi di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.

5. Se le iniziative di cui ai commi 2 e 3 sono adottate su richiesta dell'autorità straniera formulata nei casi previsti da convenzioni internazionali, il pubblico ministero può dare comunicazione dei provvedimenti adottati anche all'autorità richiedente.

## CAPO V

### GRUPPI INVESTIGATIVI COMUNI

#### ART. 21.

*(Presupposti).*

1. Il procuratore della Repubblica che procede ad indagini collegate a quelle condotte da autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea può richiedere alle competenti autorità straniere di procedere alla costituzione di gruppi investigativi comuni:

*a)* quando le indagini riguardano notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati o per l'esigenza di compiere atti all'estero;

b) quando comunque sussiste l'esigenza di assicurare il coordinamento delle indagini, la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria, la completezza e la tempestività delle investigazioni.

2. Dell'iniziativa di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello, il quale, se rileva trattarsi di indagini collegate a quelle di altri uffici del pubblico ministero, ne dà notizia ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è data, ai fini del successivo coordinamento, al procuratore nazionale antimafia.

3. Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.

#### ART. 22.

*(Contenuto e forma della richiesta).*

1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo comune deve contenere l'indicazione:

a) dell'oggetto e delle finalità delle investigazioni nonché dei motivi che la giustificano;

b) della prevedibile durata delle indagini comuni;

c) del nominativo dei pubblici ministeri eventualmente destinati a farne

parte, in relazione alla natura ed alla complessità delle attività da compiere;

d) dei nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria designati dal responsabile dei rispettivi servizi o della direzione investigativa antimafia;

e) degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e degli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea ai quali appare opportuno richiedere la designazione di rappresentanti ed esperti nelle materie dell'indagine comune;

f) del nominativo del responsabile del gruppo investigativo comune nel territorio dello Stato ove si svolgono le indagini e delle condizioni di esercizio delle sue funzioni;

g) delle modalità degli atti da compiere all'estero necessarie all'utilizzazione processuale dei medesimi.

#### ART. 23.

*(Formazione dell'accordo costitutivo).*

1. La richiesta di costituzione del gruppo investigativo comune è senza ritardo trasmessa al Ministro della giustizia, unitamente alla documentazione relativa al consenso, eventualmente già prestato, della competente autorità straniera.

2. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, il procuratore della Repubblica ne trasmette senza ritardo copia al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa senza ritardo al Ministro della giustizia, unitamente alla documentazione relativa al consenso prestato dal procuratore della Repubblica e al parere del procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si procede in relazione ai

delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 723, comma 3, e 727, comma 2, del codice di procedura penale.

5. La durata delle indagini comuni non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dall'oggettiva impossibilità di concludere le investigazioni nel termine stabilito. In ogni caso, la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata senza ritardo al Ministro della giustizia, nonché, ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se si procede in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia.

6. Le disposizioni in tema di formazione e proroga dell'accordo costitutivo del gruppo investigativo comune si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del suo contenuto.

#### ART. 24.

*(Funzionari distaccati ed esperti).*

1. Salvo che nell'accordo sia stabilito diversamente, i funzionari distaccati dall'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea possono partecipare al compimento degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai medesimi funzionari, se autorizzati con decreto del Ministro dell'interno adottato di intesa con il Ministro della giustizia, al porto di armi nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

2. I rappresentanti e gli esperti eventualmente designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione euro-

pea sono autorizzati ad assistere ovvero a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'accordo costitutivo.

ART. 25.

*(Acquisizione di atti compiuti all'estero congiuntamente con l'autorità straniera).*

1. Dopo l'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 78-bis. — *(Acquisizione di atti compiuti all'estero congiuntamente con l'autorità straniera).* — 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o nell'ambito di gruppi investigativi comuni all'estero hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice ».

ART. 26.

*(Uso delle informazioni investigative).*

1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato membro dell'Unione europea di ritardare l'utilizzazione per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'accordo costitutivo delle informazioni ottenute dai componenti del gruppo investigativo comune e non altrimenti disponibili se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Copia della richiesta è senza ritardo trasmessa al Ministro della giustizia.

2. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste da altri Stati membri dell'Unione europea alla utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'accordo costitutivo ».

## CAPO VI

## RICHIESTE, INFORMAZIONI ED OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI DALL'ESTERO

## ART. 27.

*(Competenza).*

1. Le richieste di intercettazione delle telecomunicazioni dell'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17 della Convenzione sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di intercettazione delle telecomunicazioni ha la residenza ovvero, se questa è sconosciuta, in via successiva, il domicilio o la dimora.

2. Se non sono noti la residenza, il domicilio e lo dimora, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale è ubicata l'utenza da controllare.

3. Se non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

4. In ogni caso, quando la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto intercettazioni delle telecomunicazioni da svolgere in luoghi diversi ovvero anche ulteriori attività di acquisizione probatoria, i relativi atti sono trasmessi al procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 724-bis del codice di procedura penale.

## ART. 28.

*(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni degli Stati membri dell'Unione europea).*

1. Ricevuta la richiesta di cui all'articolo 27, comma 1, il procuratore della

Repubblica individuato ai sensi del medesimo articolo 27, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari che, se ne ricorrono le condizioni, autorizza con ordinanza le relative operazioni, stabilendone la durata.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il procuratore della Repubblica, acquisite le informazioni necessarie, dispone la immediata esecuzione della rogatoria con decreto motivato che deve essere trasmesso al giudice per le indagini preliminari, unitamente agli atti della rogatoria, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni.

4. Il giudice, entro novantasei ore dal provvedimento, decide con ordinanza se autorizzare la prosecuzione delle operazioni, stabilendone la durata. Il giudice per le indagini preliminari può richiedere ulteriori informazioni alla autorità richiedente, qualora esse non siano state preventivamente acquisite dal procuratore della Repubblica. In caso di provvedimento negativo, il giudice dispone anche sull'utilizzabilità dei risultati eventualmente ottenuti dallo Stato membro dell'Unione europea.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 6, lettere *a*), *b*) e *c*), e 7, del codice di procedura penale.

#### ART. 29.

*(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio dello Stato membro dell'Unione europea richiedente o di un terzo Stato membro).*

1. Sulla richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea richiedente, il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27 provvede con decreto motivato.

2. Quando la richiesta riguarda l'attivazione di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova in un terzo Stato membro dell'Unione europea, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 accerta che tale Stato abbia trasmesso la risposta di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della Convenzione.

3. L'esecuzione è negata se la rogatoria non è formulata in conformità alla Convenzione, se è contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e, nei casi previsti dal comma 2, se è stato negato il consenso da parte del terzo Stato membro dell'Unione europea.

#### ART. 30.

*(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni di uno Stato membro dell'Unione europea da eseguire nel territorio di un terzo Stato non membro).*

1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni, da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano, riguardanti una persona che si trova nel territorio di uno Stato non membro dell'Unione europea.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27 provvede con decreto motivato.

3. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della documentazione comprovante il consenso delle competenti autorità dello Stato non membro dell'Unione europea nel territorio del quale si trova la persona.

#### ART. 31.

*(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni nel territorio dello Stato richiedente non membro dell'Unione europea).*

1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si

applicano, in quanto compatibili, alle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio di un terzo Stato richiedente non membro dell'Unione europea da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano.

## ART. 32.

*(Esecuzione delle richieste di intercettazione delle telecomunicazioni di uno Stato non membro dell'Unione europea nel territorio di un terzo Stato non membro).*

1. Le disposizioni degli articoli 723 e seguenti del codice di procedura penale si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di uno Stato non membro dell'Unione europea di intercettazione delle telecomunicazioni di una persona che si trova nel territorio di un terzo Stato non membro, da eseguire mediante installazioni operative nel territorio italiano.

2. L'esecuzione della rogatoria è negata in mancanza della documentazione comprovante il consenso dello Stato nel territorio del quale si trova la persona.

## ART. 33.

*(Informazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione).*

1. Il procuratore della Repubblica individuato ai sensi dell'articolo 27, ricevuta dalla autorità di uno Stato membro dell'Unione europea l'informazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione, immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore successive, trasmette la relativa documentazione e il proprio parere al giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice per le indagini preliminari, entro le novantasei ore dalla ricezione della informazione di cui al comma 1, autorizza con ordinanza l'inizio o la prosecuzione delle intercettazioni.

3. In caso di diniego dell'autorizzazione di cui al comma 2, il giudice decide anche

sulla utilizzabilità degli elementi di prova già acquisiti. Il giudice comunica senza ritardo all'autorità richiedente i motivi del diniego.

4. Quando autorizza la proroga di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), numero IV), della Convenzione, il giudice ne dà immediata comunicazione all'autorità richiedente.

#### ART. 34.

*(Accesso diretto di autorità di altri Stati alle installazioni operative dei fornitori di servizi di telecomunicazioni).*

1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni devono consentire alle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea l'accesso diretto alle installazioni operative nel territorio nazionale per effettuare intercettazioni delle telecomunicazioni nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Se la richiesta di cui al comma 1 proviene da Stati non membri dell'Unione europea l'accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della giustizia.

#### CAPO VII

#### ENTRATA IN VIGORE

#### ART. 35.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE STABILITA DAL CONSIGLIO CONFORMEMENTE  
ALL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,  
RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE  
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,  
RIFERENDOSI all'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;  
DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale;  
SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonché dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;  
ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire processi equi;  
DETERMINATI ad integrare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e altre convenzioni vigenti in materia con una convenzione dell'Unione europea;  
RICONOSCENDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione;  
CONSIDERANDO che gli Stati membri attribuiscono importanza al rafforzamento della cooperazione giudiziaria continuando, nel contempo, ad applicare il principio di proporzionalità;  
RAMMENTANDO che la presente convenzione disciplina l'assistenza giudiziaria in materia penale in base ai principi sanciti nella convenzione del 20 aprile 1959;  
CONSIDERANDO, tuttavia, che l'articolo 20 della presente convenzione contempla determinati casi specifici d'intercettazione delle telecomunicazioni senza ripercuotersi in alcun modo sugli altri casi d'intercettazione che esulano dal campo d'applicazione della convenzione;  
CONSIDERANDO che ai casi non contemplati dalla presente convenzione si applicano i principi generali del diritto internazionale;  
RICONOSCENDO che la presente convenzione non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, e che spetta ad ogni Stato membro determinare, a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, a quali condizioni manterrà l'ordine pubblico e salvaguarderà la sicurezza interna,

**HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1**

Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria

1. La presente convenzione è volta a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

- a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria";
- b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978;
- c) delle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione del 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso denominata "convenzione di applicazione di Schengen") che non sono abrogate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- d) del capo II del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 (in prosieguo denominato "trattato Benelux"), nel quadro delle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione europea di assistenza giudiziaria, intese nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale convenute in base ad una legislazione uniforme o a regimi particolari che prevedono reciprocamente l'esecuzione, nei rispettivi territori, di misure di assistenza giudiziaria.

**Articolo 2****Disposizioni connesse con l'acquis di Schengen**

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 12 e 23 e, per quanto pertinente all'articolo 12, degli articoli 15 e 16 e, per quanto pertinente agli articoli cui si rimanda, dell'articolo 1 sono misure che modificano le disposizioni di cui all'allegato A dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen o si basano su tali disposizioni(1).
2. Le disposizioni di cui agli articoli 49, lettera a), 52, 53 e 73 della convenzione di applicazione di Schengen sono abrogate.

**Articolo 3****Procedimenti che danno parimenti luogo all'assistenza giudiziaria**

1. L'assistenza giudiziaria è accordata anche in procedimenti relativi ad atti che, in base al diritto nazionale dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto, o ad entrambi, sono punibili a titolo di infrazioni a norme di diritto, promossi da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale.
2. È prestata assistenza giudiziaria anche per quanto concerne i procedimenti penali e i procedimenti di cui al paragrafo 1 relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica può essere fatta valere nello Stato membro richiedente.

## Articolo 4

Formalità e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria

1. Nei casi in cui l'assistenza è concessa, lo Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente, salvo che la presente convenzione disponga altrimenti e sempreché le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto.

2. Lo Stato membro richiesto dà esecuzione il più rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonché di altri termini indicati dallo Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.

3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dallo Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto ne informano prontamente le autorità dello Stato membro richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni.

4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dallo Stato membro richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nello Stato membro richiedente, le autorità dello Stato membro richiesto indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità dello Stato membro richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorità dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

## Articolo 5

Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento

1. Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.

2. L'invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:

a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure

b) le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure

- c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure  
d) lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che emette l'atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità che ha emesso l'atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e degli articoli 32, 34 e 35 del trattato Benelux.

#### Articolo 6

##### Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria e gli scambi spontanei di informazioni di cui all'articolo 7 sono effettuati per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano allo Stato membro destinatario di verificarne l'autenticità. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo.
- Ogni denuncia di uno Stato membro diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 42 del trattato Benelux può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici:
- a) tra un'autorità centrale di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro, o  
b) tra un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e un'autorità centrale di un altro Stato membro.
3. In deroga al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Irlanda possono rispettivamente, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dichiarare che le richieste e le comunicazioni loro dirette, come precisato nella dichiarazione, devono essere trasmesse attraverso le rispettive autorità centrali. In qualsiasi momento tali Stati membri possono, mediante un'ulteriore dichiarazione, limitare la portata di tale dichiarazione allo scopo di dare maggiore efficacia al paragrafo 1. Essi procedono in tal senso quando sono messe in applicazione nei loro confronti le disposizioni sull'assistenza giudiziaria della

convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Ciascuno Stato membro può applicare il principio di reciprocità in relazione alle dichiarazioni di cui sopra.

4. Le richieste di assistenza giudiziaria possono, per motivi d'urgenza, essere inoltrate mediante l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) o qualsiasi organo competente secondo le disposizioni adottate a norma del trattato sull'Unione europea.

5. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli 12, 13 o 14, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità doganale o di polizia nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità. Il paragrafo 4 si applica a tali contatti.

6. Laddove, per quanto riguarda le richieste di assistenza giudiziaria relative ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente sia un'autorità giudiziaria o un'autorità centrale in uno Stato membro e un'autorità amministrativa nell'altro Stato membro, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorità.

7. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il paragrafo 5, prima frase, o il paragrafo 6 del presente articolo o entrambi o che applicherà tali disposizioni solo a determinate condizioni da esso specificate. Tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.

8. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri:

a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 9 della presente convenzione, all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 33 del trattato Benelux,

b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 43 del trattato Benelux. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorità competenti.

#### Articolo 7

##### Scambio spontaneo di informazioni

1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorità competenti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati, nonché ad infrazioni a norme di diritto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, perseguibili da parte dell'autorità destinataria al momento della trasmissione delle informazioni.

2. L'autorità che fornisce le informazioni può, secondo il diritto interno, imporre all'autorità destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.

3. L'autorità destinataria rispetta tali condizioni.

## TITOLO II

## RICHIESTA DI FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

## Articolo 8

Restituzione

1. Lo Stato membro richiesto, a domanda dello Stato membro richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione dello Stato membro richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 29 del trattato Benelux, lo Stato membro richiesto può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna allo Stato membro richiedente, qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna allo Stato membro richiedente, lo Stato membro richiesto non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni.  
Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiesto di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.

## Articolo 9

Trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine

1. Qualora esista un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, uno Stato membro che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio dello Stato membro dove l'indagine ha luogo.
2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve avvenire il suo rientro nel territorio dello Stato membro richiedente.
3. Se è richiesto ai fini del trasferimento il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente allo Stato membro richiesto una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.
4. Il periodo di detenzione nel territorio dello Stato membro richiesto è dedotto dal periodo di detenzione che la persona interessata deve o dovrà scontare nel territorio dello Stato membro richiedente.
5. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 12 e 20 della convenzione europea di assistenza giudiziaria si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.
6. Ciascuno Stato membro può dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che per concludere un accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso di cui al paragrafo 3 del presente articolo o che tale consenso è richiesto a talune condizioni indicate nella dichiarazione.

## Articolo 10

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2. Lo Stato membro richiesto consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora lo Stato membro richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato membro richiedente a seguito di un accordo reciproco.

3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'audizione è presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di questo Stato, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi;

b) le autorità competenti dello Stato membro richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;

c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno;

d) su richiesta dello Stato membro richiedente, o della persona da ascoltare, lo Stato membro richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto ovvero dello Stato membro richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria dello Stato membro

richiesto redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nello Stato membro richiesto, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente dello Stato membro richiesto all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nello Stato richiesto, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nello Stato membro richiesto sono rimborsati dallo Stato membro richiedente allo Stato membro richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso.

8. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

9. Gli Stati membri possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se del caso e con il consenso delle competenti autorità giudiziarie, alle audizioni di imputati mediante videoconferenza. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonché le condizioni alle quali essa è effettuata, sono concordate dagli Stati membri interessati, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che non applicherà il primo comma. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

Le audizioni sono effettuate soltanto con il consenso dell'imputato. Le norme che risultino necessarie per la tutela dei diritti dell'imputato sono adottate dal Consiglio in uno strumento giuridicamente vincolante.

#### Articolo 11

##### Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica

1. Se una persona si trova nel territorio di uno Stato membro e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro, quest'ultimo può, qualora la propria legislazione nazionale lo preveda, chiedere l'assistenza del primo Stato membro affinché l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei paragrafi da 2 a 5.

2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono è che il testimone o il perito vi acconsenta.

3. Lo Stato membro richiesto consente all'audizione per telefono se il ricorso a tale tecnica non è contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale.

4. La richiesta di audizione per telefono contiene, oltre alle

informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione nonché una indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione per telefono.

5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dagli Stati membri interessati. Nel concordare siffatte modalità, lo Stato membro richiesto si impegna a:

- a) notificare al testimone o perito interessato l'ora e il luogo dell'audizione;
- b) provvedere all'identificazione del testimone o perito;
- c) verificare che il testimone o perito consenta all'audizione per telefono.

Lo Stato membro richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 10, paragrafo 5 e paragrafo 8. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7.

## Articolo 12

### Consegne sorvegliate

1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto, nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

## Articolo 13

### Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune, per un scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita:

- a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri;
- b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può

essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato. La squadra viene costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e all'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati membri che la costituiscono alle seguenti condizioni generali:

a) la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Il direttore della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale;

b) la squadra opera in conformità al diritto dello Stato membro in cui interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni i membri della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;

c) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

4. Ai sensi del presente articolo per "distaccati" presso la squadra investigativa si intendono i membri della squadra investigativa comune degli Stati membri diversi da quelli del Stato membro nel cui territorio essa interviene.

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nello Stato membro dell'intervento qualora siano adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore della squadra può disporre altrimenti, in conformità al diritto dello Stato membro in cui la squadra opera.

6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità del diritto dello Stato membro dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.

7. Se la squadra investigativa comune ravvede la necessità che in uno degli Stati membri che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, le persone distaccate da tale Stato membro possono farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato membro alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato membro che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di un paese terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri di quest'ultima possono, conformemente al loro

diritto nazionale ed entro i limiti delle rispettive competenze, fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati.

10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

11. Il presente articolo lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato sull'Unione europea. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

#### Articolo 14

##### Operazioni di infiltrazione

1. Lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalità da parte di infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).

2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dai due Stati membri nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione di infiltrazione. Gli Stati membri interessati collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di

infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, che si riserva di non applicare il presente articolo. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.

#### Articolo 15

##### Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

#### Articolo 16

##### Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 12, 13 e 14, i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro, il primo Stato membro è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3. Lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

### TITOLO III

#### INTERCETTAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI

##### Articolo 17

##### Autorità competenti a ordinare l'intercettazione delle telecomunicazioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, per "autorità competente" s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore contemplato da tali disposizioni, un'autorità competente equivalente, specificata a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e), che agisce ai fini di un'indagine penale.

##### Articolo 18

##### Richiesta di intercettazione delle telecomunicazioni

1. Ai fini di un'indagine penale, l'autorità competente dello Stato membro richiedente, nel rispetto dei requisiti previsti dal suo diritto interno, può trasmettere una richiesta all'autorità competente dello Stato membro richiesto diretta:

- a) all'intercettazione e alla trasmissione immediata di telecomunicazioni allo Stato membro richiedente, o
- b) all'intercettazione, registrazione e successiva trasmissione della registrazione delle telecomunicazioni allo Stato membro richiedente.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate con riferimento all'uso di mezzi di telecomunicazione da parte della persona sottoposta ad intercettazione allorché questa si trova in uno dei luoghi seguenti:
- a) Stato membro richiedente, e esso necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione;
- b) Stato membro richiesto, e la comunicazione può essere intercettata in detto Stato membro;
- c) un terzo Stato membro, che è stato informato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e lo Stato membro richiedente necessita dell'assistenza tecnica dello Stato membro richiesto per intercettare le comunicazioni della persona in questione.
3. In deroga all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 37 del trattato Benelux, le richieste a norma del presente articolo includono:
- a) l'indicazione dell'autorità che procede alla richiesta,
- b) la conferma che è stato emesso un ordine o un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale,
- c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
- d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
- e) la durata auspicata dell'intercettazione e
- f) la comunicazione, se possibile, di una quantità sufficiente di dati tecnici, in particolare il pertinente numero di allacciamento alla rete, per far sì che la richiesta possa essere soddisfatta.
4. In caso di richiesta a norma del paragrafo 2, lettera b), la richiesta include altresì una sintesi dei fatti. Lo Stato membro richiesto può chiedere ogni ulteriore informazione ad esso necessaria per decidere se la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale.
5. Lo Stato membro richiesto s'impegna a soddisfare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a):
- a) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettere a) e c), dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro richiesto può autorizzare l'intercettazione senza ulteriori formalità;
- b) per le richieste a norma del paragrafo 2, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.
6. Se non è possibile effettuare la trasmissione immediata, lo Stato membro richiesto si impegna a soddisfare le richieste a norma del paragrafo 1, lettera b), dopo aver ricevuto le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e laddove la misura richiesta sarebbe presa in un caso analogo a livello nazionale. Lo Stato membro richiesto può

subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale.

7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di essere vincolato dal paragrafo 6 solo qualora non sia in grado di effettuare la trasmissione immediata. In questo caso gli altri Stati membri possono applicare il principio di reciprocità.

8. Qualora presenti una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro richiedente può altresì esigere, se ne ha fondati motivi, che gli sia trasmessa una copia scritta della registrazione. Lo Stato membro richiesto valuta tali richieste secondo il diritto e le procedure nazionali.

9. Lo Stato membro che riceve le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 4 le tratta con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.

#### Articolo 19

##### Intercettazione delle telecomunicazioni sul territorio nazionale tramite fornitori di servizi

1. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di telecomunicazione funzionanti mediante una stazione di ingresso situata nel loro territorio, i quali, ai fini dell'intercettazione legale delle comunicazioni di una persona che si trova in altro Stato membro, non sono direttamente accessibili nel territorio di quest'ultimo, possano essergli resi direttamente accessibili ai fini dell'intercettazione legale da parte di detto Stato membro per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel suo territorio.

2. Nel caso cui rimanda il paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro, ai fini di un'indagine penale e secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché a condizione che la persona sottoposta ad intercettazione si trovi in detto Stato membro, sono autorizzate ad effettuare l'intercettazione per il tramite di un fornitore di servizi designato che si trova nel loro territorio senza coinvolgere lo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso.

3. Il paragrafo 2 si applica anche allorché l'intercettazione è effettuata a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

4. Nel presente articolo nulla osta a che uno Stato membro faccia richiesta allo Stato membro nel cui territorio è situata la stazione di ingresso di effettuare un'intercettazione legale delle telecomunicazioni in conformità dell'articolo 18, in particolare in mancanza di intermediario nello Stato membro richiedente.

#### Articolo 20

##### Intercettazione delle telecomunicazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro

1. Fatti salvi i principi generali del diritto internazionale e le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), gli obblighi sanciti dal presente articolo si applicano agli ordini d'intercettazione emanati o autorizzati dall'autorità competente di uno Stato membro nel corso

di un'indagine penale che sia svolta a seguito della commissione di un determinato illecito penale, ivi compreso il tentativo, se punibile a norma del diritto interno, allo scopo di identificare, arrestare, denunciare, perseguire o giudicare i responsabili.

2. Se, ai fini di un'indagine penale, l'intercettazione delle telecomunicazioni è autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro ("Stato membro che effettua l'intercettazione") e l'utenza della persona specificata nell'ordine di intercettazione è utilizzata nel territorio di un altro Stato membro ("Stato membro informato") la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l'intercettazione, lo Stato membro che effettua l'intercettazione informa l'altro Stato membro dell'intercettazione:

- a) prima dell'intercettazione, nei casi in cui già al momento nel quale l'intercettazione è disposta è noto che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato;
- b) negli altri casi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza che la persona sottoposta a intercettazione si trova nel territorio dello Stato membro informato.

3. Lo Stato membro che effettua l'intercettazione notifica, tra l'altro, le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione dell'autorità che ha disposto l'intercettazione,
- b) la conferma che è stato emesso un ordine di intercettazione legale con riferimento ad un'indagine penale,
- c) informazioni ai fini dell'identificazione della persona sottoposta a intercettazione,
- d) l'indicazione della condotta criminale soggetta ad indagine,
- e) la durata prevista dell'intercettazione.

4. Le disposizioni seguenti si applicano quando uno Stato membro è informato a norma dei paragrafi 2 e 3.

- a) Ricevute le informazioni elencate al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro informato risponde senza indugio, e al massimo entro 96 ore, allo Stato membro che effettua l'intercettazione al fine di:
  - i) consentire che l'intercettazione sia effettuata o proseguita. Lo Stato membro informato può subordinare il suo accordo alle condizioni applicabili in un caso analogo a livello nazionale;
  - ii) esigere che l'intercettazione non sia effettuata o sia conclusa qualora sia considerata contraria al diritto interno dello Stato membro informato ovvero per i motivi specificati all'articolo 2 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Quando impone tale requisito, lo Stato membro informato adduce, per iscritto, i motivi della sua decisione;
  - iii) nei casi di cui al punto ii), esigere che il materiale già intercettato raccolto quando la persona soggetta ad intercettazione si trovava nel suo territorio non sia utilizzato o sia utilizzato solo a talune condizioni da esso specificate. Lo Stato membro informato comunica allo Stato membro che effettua l'intercettazione le ragioni che giustificano tali condizioni;
  - iv) richiedere una breve proroga, fino a un periodo massimo di otto giorni, oltre il termine originario di 96 ore, da convenire con lo Stato

membro che effettua l'intercettazione, allo scopo di espletare le procedure previste dal suo diritto interno. Lo Stato membro informato comunica per iscritto allo Stato membro che effettua l'intercettazione le condizioni che giustificano, ai sensi del proprio diritto interno, la richiesta di proroga del termine.

b) Finché lo Stato membro informato non ha adottato una decisione ai sensi dei punti i) o ii) della lettera a), lo Stato membro che effettua l'intercettazione:

i) può proseguire l'intercettazione e

ii) non può utilizzare il materiale già intercettato, tranne:

- se diversamente convenuto tra gli Stati membri interessati oppure  
- per adottare provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Un siffatto uso e motivi che lo giustificano sono comunicati allo Stato membro informato.

c) Lo Stato membro informato può chiedere una sintesi dei fatti specifici e le eventuali informazioni supplementari che gli sono necessarie per decidere se l'intercettazione sarebbe autorizzata in un caso analogo a livello nazionale. Siffatta richiesta non pregiudica l'applicazione della lettera b), a meno che non sia stato convenuto diversamente tra lo Stato membro informato e lo Stato membro che effettua l'intercettazione.

d) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che sia data una risposta entro il termine di 96 ore. A tal fine, designano punti di contatto, attivi 24 ore su 24, e li includono nelle dichiarazioni fatte ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera e).

5. Lo Stato membro informato tratta le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 con la riservatezza prevista dal suo diritto interno.

6. Qualora lo Stato membro che effettua l'intercettazione consideri particolarmente delicate le informazioni da fornire a norma del paragrafo 3, queste possono essere trasmesse all'autorità competente tramite un'autorità specifica, ove ciò sia stato concordato su base bilaterale dagli Stati membri interessati.

7. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, o in qualunque altro momento successivo, di non avere bisogno delle informazioni sulle intercettazioni previste nel presente articolo.

#### Articolo 21

##### Onere dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni

I costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi nel soddisfare le richieste di cui all'articolo 18 sono a carico dello Stato membro richiedente.

#### Articolo 22

##### Intese bilaterali

Nessuna disposizione del presente titolo preclude eventuali intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri volte a facilitare lo sfruttamento delle attuali e future possibilità tecniche per quanto riguarda le intercettazioni legali delle telecomunicazioni.

## TITOLO IV

## Articolo 23

Protezione dei dati personali

1. I dati personali trasmessi sulla base della presente convenzione possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti:

- a) ai fini dei procedimenti cui si applica la presente convenzione;
- b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
- c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
- d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.

2. Il presente articolo si applica pure ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione della presente convenzione.

3. A seconda delle circostanze del caso specifico, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro al quale i dati personali sono stati trasferiti di fornire informazioni sull'uso dei dati.

4. Ove siano state poste condizioni all'utilizzo di dati personali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, o dell'articolo 20, paragrafo 4, prevalgono dette condizioni. Ove tali condizioni non siano state imposte, si applica il presente articolo.

5. Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 10, prevalgono sul presente articolo per quanto riguarda le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 13.

6. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente convenzione e originari di tale Stato membro.

7. Il Lussemburgo può dichiarare, al momento della firma della convenzione, che, quando vengono trasmessi dati personali dal Lussemburgo ad un altro Stato membro sulla base della presente convenzione, si applica quanto segue:

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera c), in particolari casi e circostanze, il Lussemburgo può esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo previa autorizzazione del Lussemburgo in relazione ai procedimenti per i quali il Lussemburgo avrebbe potuto rifiutarne o limitarne la trasmissione o l'utilizzazione a norma della presente convenzione o degli strumenti di cui all'articolo 1.

Se, in un caso particolare, il Lussemburgo rifiuta di acconsentire ad una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, deve addurre per iscritto i motivi della sua decisione.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 24

#### Dichiarazioni

1. All'atto della notifica di cui all'articolo 27, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione in cui designa le autorità che, oltre a quelle già indicate nelle convenzione europea di assistenza giudiziaria e nel trattato Benelux, sono competenti ad applicare la presente convenzione e ad applicare tra gli Stati membri le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria in materia penale contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ivi comprese in particolare:

- a) le eventuali autorità amministrative competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
- b) una o più autorità centrali ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, nonché le autorità competenti a conoscere delle richieste di cui all'articolo 6, paragrafo 8;
- c) le eventuali autorità di polizia o doganali competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 5;
- d) le eventuali autorità amministrative competenti ai fini dell'articolo 6, paragrafo 6;
- e) la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 5.

2. Le dichiarazioni fatte a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento, in tutto o in parte, con la stessa procedura.

### Articolo 25

#### Riserve

Relativamente alla presente convenzione non possono essere formulate riserve, ad eccezione di quelle in essa espressamente previste.

### Articolo 26

#### Applicazione territoriale

L'applicazione della presente convenzione nei confronti di Gibilterra prende effetto all'atto dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a Gibilterra.

Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio a partire da quale data desidera applicare la convenzione alle Isole Normanne e all'isola di Man a seguito dell'estensione della convenzione europea di assistenza giudiziaria a questi territori. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri, adotta una decisione su tale richiesta.

### Articolo 27

#### Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea lo svolgimento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore per gli otto Stati membri

interessati novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, che sia membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ottavo a detta formalità.

4. La notifica da parte di uno Stato membro successiva al ricevimento dell'ottava notifica di cui al paragrafo 2 fa sì che, 90 giorni dopo detta notifica, la presente convenzione entri in vigore fra tale Stato membro e gli Stati membri per cui essa è già in vigore.

5. Prima che la convenzione entri in vigore a norma del paragrafo 3, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2, o successivamente in qualsiasi altro momento, che applicherà la presente convenzione nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data di deposito.

6. La presente convenzione si applica all'assistenza giudiziaria avviata successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data in cui, a norma del paragrafo 5, essa si applica tra gli Stati membri interessati.

#### Articolo 28

##### Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 27, paragrafo 5.

#### Articolo 29

##### Entrata in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'"acquis" di Schengen ("accordo di associazione"), le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia 90 giorni dopo la notifica al Consiglio e la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, dell'espletamento delle norme costituzionali, nelle loro relazioni con gli Stati membri per i quali la presente convenzione è già entrata in vigore in virtù dell'articolo 27, paragrafi 3 o 4.

2. L'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di uno Stato membro successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per l'Islanda e la Norvegia rende tali disposizioni applicabili anche nelle relazioni reciproche tra detto Stato membro e l'Islanda e la Norvegia.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non saranno in nessun caso vincolanti per l'Islanda e la Norvegia prima della data che sarà fissata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di associazione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entrano in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia non oltre la data di entrata in vigore della presente convenzione per il quindicesimo Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione.

#### Articolo 30

##### Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 10, paragrafo 9  
Nel prendere in considerazione l'adozione dello strumento di cui all'articolo 10, paragrafo 9, il Consiglio rispetta gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Dichiarazione del Regno Unito relativa all'articolo 20

La presente dichiarazione è parte integrante concordata della convenzione

Nel Regno Unito l'articolo 20 si applicherà ai provvedimenti con cui il ministro autorizza la polizia o l'amministrazione doganale a procedere a un'intercettazione laddove, in conformità della normativa nazionale sull'intercettazione delle comunicazioni, la finalità dichiarata del provvedimento sia l'individuazione di forme gravi di criminalità. Esso si applicherà inoltre ai provvedimenti con cui si autorizza il Servizio di sicurezza a procedere a un'intercettazione laddove esso, in conformità della normativa nazionale, operi a sostegno di un'indagine, quale descritta all'articolo 20, paragrafo 1.



Lire 1600 = € 0,83



\*14PDL0015430\*